Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877
Tel. +39 095 7720631
Fax. +39 095 7720641
http://www.comune.maletto.ct.it
e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it
segreteria@malettopec.e-etna.it

Giunta Comunale

Copia Deliberazione della Giunta Comunale

N. 50 Reg. Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - PERIODO 2023-2025

Data 04-08-2023

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di agosto alle ore 15:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

Capizzi Giuseppe	Presente	RUSSO VINCENZO	Assente
MELARDI CARMELO	Presente	Parrinello Luigi	Presente
Alonzo Laura	Assente		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FALLICA PIETRO VINCENZO
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 ;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91:
1 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere Favorevole;
2 il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere Favorevole;
Vista la proposta del Servizio avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - PERIODO 2023-2025

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - PERIODO 2023-2025

Inoltre con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare l'mmediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91

Si rileva la nota del responsabile dell'area economico - finanziaria, prot. n. 0007550 del 2 agosto 2023, parte integrante e sostanziale della proposta oggetto della presente deliberazione, in merito al parere espresso di regolarità tecnica.

IL SINDACO
F.to Capizzi Giuseppe

L'Assessore Anziano
F.to MELARDI CARMELO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALLICA PIETRO VINCENZO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è stata affissa all'Albo onLine del Comune il 08-08-2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.11, comma 1).

Dalla residenza municipale, lì

Il SEGRETARIO COMUNALE
FALLICA PIETRO VINCENZO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all'Albo onLine per quindici giorni consecutivi dal 08-08-2023 al 22-08-2023 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04-08-2023

- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì FALLICA PIETRO VINCENZO

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877
Tel. +39 095 7720631
Fax. +39 095 7720641
http://www.comune.maletto.ct.it
e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it
segreteria@malettopec.e-etna.it

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale n° 43 del 10-07-2023

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - PERIODO 2023-2025

Spesa prevista: €.

CAP. ____art. _____ COMP. _____

- Denominazione _____
- Impegno reg. al n. _____del partitario
- spesa cap. _____

ATTESTAZIONE
SULLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Ai sensi dell'art. 55 co.mma 5° della L. 142/90 come introdotto dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla superiore proposta di deliberazione.

Maletto, lì 02-08-2023

Il R esponsabile del Servizio Finanziario
(SPATAFORA SALVATORE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole.

Data 02-08-2023

Il Respon. P.O.
(SPATAFORA SALVATORE)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data 02-08-2023

Il R esponsabile del Servizio Finanziario
(SPATAFORA SALVATORE)

UFFICIO SEGRETERIA

SEDUTA DEL 04/08/2023 ORE 15:30

Esaminata ed In istruttoria dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 50

Data 04/08/2023 **IL SEGRETARIO COMUNALE**

I.E.

Premesso che

- In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le "*linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*" emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) "… *Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigent*e" (art.4 comma 2); b) "*In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*" (art.4, comma 3); c) "*Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge*" (precisazione del decreto 8 maggio 2018);
- La corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che "*la stessa*

dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ……. e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente", considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);

–Entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo (ossia entro il 25/09/2018) le pubbliche amministrazioni debbano adottare la nuova programmazione del personale e, in difetto, l'apparato sanzionatorio disposto dall'art.6, comma 6, del novellato d.lgs.165/01 consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP sia per gli adempimenti previsti di inoltro entro trenta giorni dall'approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L'Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che "… *In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*", mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che "*la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente*", precisando quindi che "*Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati*";

–In merito alla capacità assunzionale il quadro legislativo risulta inciso dal d.l. 34/2019 che ha subito modifiche sia ad opera della legge di bilancio 2020 sia da parte della legge di conversione al cosiddetto decreto "mille proroghe";

–In attuazione delle disposizioni contenute nel d.l. 34/2019 è stata emanato il DPCM in data 17 marzo 2020 e la sua circolare esplicativa a sua volta pubblicata in G.U. in data 11 settembre 2020;

Rilevato che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l'ente ha effettuato la seguente procedura:

Ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale, il responsabile delle risorse umane ha:

a) elaborato la dotazione organica teorica numerica e finanziaria verificando il limite della spesa del personale nel rispetto del limite di quella sostenuta quale media nel periodo

2011-2013 (Allegato A);

b) elaborato la dotazione organica finanziaria del personale in servizio, degli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (Allegato A);

c) ha calcolato le capacità assunzionali secondo la normativa vigente indicando per l'anno 2023 l'importo pari ad € **137.626,52**, che tale importo è stato determinato considerando le cessazioni fino al 2022 detratta la riduzione media 2020-2024 , mentre per l'anno 2024 la capacità assunzionale è pari a € 5**5.000,82** per un totale complessivo **di € 192.627,34** come si evince a pag. 5 della relazione di accompagnamento All. **A** alla presente.

Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale N° 75 del 9/12/2021 con la quale veniva approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024, che prevedeva l'assunzione nel 2022 tramite concorso di:

N° 1 istruttore Direttivo Cat. D Ingegnere per 24 ore settimanali

N° 1 istruttore Direttivo Cat. D Comandante VV.UU. per 24 ore settimali

N° 1 Operaio Specializzato Muratore

N° 2 Istruttori Amministrativi- Contabili a 24 ore settimanali

che nel corso del 2022 si è proceduto all'assunzione del solo operaio specializzato Muratore , e nel corso del corrente esercizio sono stati espletati i concorsi pubblici per l'assunzione dei 2 Istruttori direttivi;

Che è intendimento di questa amministarzione insediatasi a seguito delle elezioni del 28 e 29 Maggio c.a. di riprogrammare il piano delle assunzioni apportando all'uopo anche delle modifiche all'assetto organizzativo dell'Ente ;

Nello specifico si intende procedere in base alle esigenze delle varie posizioni organizzative

Area Tecnica potenziamento dell'attività di progettazione e programmazione al fine di cogliere al meglio le opportunità derivanti dai finanziamenti del PNRR a favore degli Enti locali, pertanto nel nuovo piano si prevedono nel **2023:**

- Assunzione dell' ingegnere vincitore di concorso a 24 ore settimanali a tempo indeterminato, assunzione di altro ingegnere Cat. D mediante stipula di una convenzione con altro Ente , ed utilizzo per 30 ore settimanali fino al 31/12/2024;
- Assunzione di un operaio specializzato muratore Cat. B per mesi sei, per il potenziamento dell'ufficio manutenzione, a seguito dei diversi pensionamenti avvenuti negli anni precedenti, ed aumento delle ore di N° 3 unità di personale operaio da 24 a 35 fino al 31/12/2024;
- Aumento delle ore da 32 a 35 ore per l'autista dello scuolabus fino al 31/12/2024;

Area di Vigilanza ,

–con la novella introdotta dall'art. 3 del D.L. 80/2019, articolo, tra l'altro, rubricato *"Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito"* il legislatore nazionale ha dato mandato alla contrattazione collettiva di disciplinare "speciali procedure di valorizzazione del personale", anche in deroga al titolo di studio richiesto dall'esterno, sulla base di criteri volti alla valorizzazione dell'esperienza e della professionalità maturata ed effettivamente utilizzata dall'amministrazione.

–Tale disposizione finalizzata alla valorizzazione del personale interno e al contenimento della spesa pubblica ha trovato attuazione attraverso l'adozione del nuovo CCNL degli Enti Locali, approvato in data 16 novembre 2022, nell'ambito del quale, in adempimento al mandato ricevuto, vengono disciplinate le progressioni verticali o tra aree del personale del comparto Funzioni Locali;

–Nonostante il suddetto quadro normativo, orientato a privilegiare la valorizzazione del personale interno e il contenimento della spesa pubblica, in data 13.12.2022 il Comune di Maletto pubblicava un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo parziale a 24 ore settimanali, di un posto di categoria "D", con il profilo professionale di istruttore direttivo di polizia municipale;

–la lex specialis prevedeva che la domanda di partecipazione al concorso dovesse pervenire al comune di Maletto entro le ore 12:00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'estratto dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi, ossia entro le ore 12:00 del 12/01/2023;

–Al suddetto concorso presentavano domanda di partecipazione n. 15 candidati, di cui cinque non venivano ammessi per insussistenza dei presupposti;

–in data 21 marzo 2023 si svolgeva la prova di idoneità fisica, alla quale partecipavano n. 4 candidati e che veniva superata da due di essi, mentre altri tre candidati venivano ammessi con riserva alla prova scritta;

–successivamente nei giorni 19 e 20 aprile 2023 si svolgevano le due prove scritte, alla quale partecipavano n. 4 candidati e che venivano superate da tre di essi, uno dei quali ammesso con riserva alla prova e che, pertanto, doveva ancora sostenere la prova di idoneità fisica;

–in data 17 maggio 2023 veniva sostenuta la prova di idoneità fisica da parte del candidato ammesso alle prove scritte con riserva;

–in data 18 maggio 2023 veniva espletata la prova orale da parte dei tre candidati;

–in data 23 maggio 2023 veniva pubblicata la graduatoria di merito con la quale si individuava il vincitore del concorso;

–al fine di meglio chiarire il quadro fattuale preesistente alla pubblicazione dell'anzidetto bando di concorso giova precisare come il Comune di Maletto disponesse alla data del 13.12.2022 di n. 5 unità assegnate all'area di Vigilanza, una delle quali da oltre 2 anni ricopriva la carica di

responsabile, ragion per cui non si comprendono le motivazioni che portarono l'Amministrazione Comunale ad attivare un bando di concorso per il reclutamento di un'ulteriore unità, poiché, qualora l'Amministrazione pro tempore fosse stata interessata ad avere nel proprio organico un istruttore direttivo di vigilanza di categoria D, avrebbe dovuto, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, piuttosto che aumentare di una unità il personale di vigilanza, procedere ad effettuare una o più progressioni verticali;

–inoltre, in modo del tutto analogo qualora l'interesse fosse stato quello di ampliare la dotazione di personale l'amministrazione pro tempore avrebbe dovuto, in primo luogo, aumentare la percentuale del part-time del personale non a tempo pieno dedicato all'area di vigilanza e solo successivamente procedere al reclutamento di nuovo personale.

–Tanto premesso, giova rilevare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *"con l'approvazione della graduatoria finale del concorso si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa dell'Amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti della P.A. vanno ricondotti nell'alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell'Amministrazione nella veste di datrice di lavoro sicchè, come tali, essi sono da valutare alla stregua dei principi civilistici in materia di inadempimento delle obbligazioni"* (vedi, per tutte: Cass. SU 13 novembre 2019, n. 29463; Cass. SU 23 marzo 2017, n. 7483; Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197; Cass. sez. lav. 23 giugno 2020 n. 12368).

–Del pari è stato chiarito *"che con il superamento del concorso e l'approvazione della relativa graduatoria si consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, indipendentemente dalla nomina; nel pubblico impiego privatizzato il bando di concorso per l'assunzione di personale ha, infatti, duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso"* (Cass. SU 13 dicembre 2017 n. 29916; Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27197; Cass. sez. lav. 26 febbraio 2020 n. 4648; Cass. sez. lav. 01 ottobre 2014 n. 20735).

–Orbene, sulla scorta dei suddetti approdi giurisprudenziali, ad oggi, una eventuale revoca del bando di concorso e degli atti allo stesso connessi e conseguenti esporrebbe l'Ente Comunale a un danno Erariale certo giacchè l'Ente sarebbe chiamato a risarcire i danni in favore del vincitore del concorso danneggiato;

–Tuttavia, questa Amministrazione intende dare corretta applicazione ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza coniati dal legislatore e che reggono l'attività amministrativa, ragion per cui, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, ritene di dover opportunamente procedere all'assunzione dell'unità vincitrice del concorso solo a far data dall'1 agosto 2024, ovvero dal momento in cui si verificherà la cessazione per collocamento a riposo dell'unità di personale che attualmente ricopre il ruolo di responsabile dell'area di

vigilanza, facendo così rimanere inalterati, da una parte, il numero dei dipendenti assegnati all'area di vigilanza e, dall'altra, la spesa del personale;

Area Amministrativa, potenziamento dei servizi sociali mediante aumento delle ore dell'assistente sociale da 18 a 36 ore e di N° 2 istruttori amministrativi ex Cat. C da 24 a 36 per anni uno, utilizzando all'uopo le specifiche somme assegnate, dal distretto sociosanitario di Bronte dal c.d. Fondo per la povertà. La spesa occorrente non incide sulla capacità assunzionale come sopra quantificata ;

-Potenziamento dei servizi demografici al fine di garantire l'assolvimento dei molteplici adempimenti di competenza dell'ufficio, garantendo un adeguato orario di apertura al pubblico dello stesso, mediante aumento delle ore alle due unità assegnate da 24 a 35 ore settimanali fino al 31/12/2024;

Area Economica Finanziaria potenziamento dell'ufficio tributi ed acquedotto , mediante l'aumento delle ore delle 4 unità assegnate da 24 a 35 ore settimanali fino al 31/12/2024

Ufficio personale ed economico finanziario aumento delle ore da 24 a 35 dell'unità di personale ex Cat. C, incaricata di assolvere alle funzioni precedentemente assegnate al dipendente responsabile dell'ufficio personale che sarà collocato in quiescenza dal 1/9/2023, fino al 31/12/2024;

Accertato che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziate nel bilancio di previsione per gli anni 2023-2025;

Considerato che la presente programmazione del personale dovrà essere contenuta quale integrazione al documento unico di programmazione, cui si rinvia per i necessari criteri di dettaglio con successiva deliberazione che dovrà essere adottata dal Consiglio Comunale;

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile sulla compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 nonché sulla sostenibilità finanziaria della spesa prevista dal d.l. 34/2019,dal suo decreto attuativo e dalla circolare interministeriale emanata in data 11 settembre 2020;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del Tuel, dal Responsabile del settore risorse umane in merito alla legittimità tecnica dell'atto e dal Responsabile del settore finanze in merito al rispetto dei limiti finanziari e di bilancio;

SI PROPONE CHE
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI

1) DI PRENDERE ATTO dei calcoli effettuati dal responsabile delle risorse umane, sintetizzati nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, sulla riconversione della dotazione organica in termini finanziari e della sua correlazione con la spesa massima

assentibile definita nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013, delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni all'esterno di personale a tempo indeterminato e determinato e/o flessibile, del rispetto del limite delle spese da sostenere con il presente fabbisogno del personale, del personale assumibile, e delle altre spese del personale da confrontare sia sul limite della spesa prevista nel bilancio di previsione 2023-2025, sia del non superamento della media della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013;

2) DI APPROVARE , sulla scorta della capacità assunzionale dell'Ente, il seguente piano del fabbisogno del personale , procedendo alle seguenti assunzioni.

ANNO 2023

- Istruttore direttivo Cat. D Ingegnere in convenzione per 30 ore settimanali;

- Istruttore direttivo Cat. D Ingegnere per 24 ore settimanali ;

- Operaio specializzato Cat. B Muratore per mesi sei ;

- Aumento delle ore da 18 a 36 per N° 1 unità di Cat. D Servizi sociali - extra capacità assunzionale fino al 31/12/2024

- Aumento delle ore da 18 a 36 per N° 2 unità di Cat. C Servizi sociali - extra capacità assunzionale fino 31/12/2024

dal 1/10/2023 al 31/12/2024

- Aumento delle ore da 32 a 35 per N° 1 unità di Cat. C Servizio Scuolabus

- Aumento delle ore da 24 a 35 per N° 2 unità di Cat. C Servizi Demografici

- Aumento delle ore da 24 a 35 per N° 1 unità di Cat. C Servizio personale

- Aumento delle ore da 24 a 35 per N° 2 unità di Cat. C Servizio Tributi

-Aumento delle ore da 24 a 35 per N° 2 unità di Cat. B Servizio Tributi

- Aumento delle ore da 24 a 35 per N° 3 unità di Cat. A B Servizio Manutenzione

ANNO 2024

- Assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza ex Cat, D con decorrenza 1/8/2024 data di collocamento a riposo dell'attuale Comandante incaricato ;

PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2023/2025

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONCORSI	ANNI			COSTO
			2023	2024	2025	

D	ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE ex Cat. D	**Assunzione a tempo indeterminato per 24 ore settimanali mediante concorso pubblico**	1	1		**€ 29.525,00**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA ex Cat. D	**Assunzione a tempo indeterminato per 24 ore settimanali mediante concorso pubblico**				**€ 29.525,00**
	OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE ex cat. B	**Assunzione a tempo determinato 36 ore settimanale per mesi sei uno tramite selezione o centro per l'impiego**	1			
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE	**Assunzione a tempo determinato a 30 ore settimanale in Convenzione/Condivisione con altro Ente**	1			**€ 12.848,30**
						€ 36.906,30
	Istruttore ex cat. C	**Aumento delle ore da 32 a 35**	1			
	Istruttori ex Cat . C	**Aumento delle ore da 24 a 35**	5			
	Operatori ex Cat. A	**Aumento delle ore da 24 a 35**	3	1		
	Operatori Esperti ex cat. B	**Aumento delle ore da 24 a 32**	2			**82.853,39**
			---- 11			
		TOTALE COSTO				**€ 191.657,99**

3) **DI PRECISARE** che il presente fabbisogno del personale è stato redatto:
in conformità alle indicazioni contenute nel d.l. 34/2019, del DPCM 17 marzo 2020
e della sua circolare esplicativa pubblicata in G.U. in data 11 settembre 2020;

4. **DI PRENDERE ATTO** che, la dotazione organica alla data odierna risulta cosi ridefinita :

Dotazione organica al 31/12/2022

Categoria	Posti in organico		Posti coperti		Posti vacanti	
	Part time	Full time	Part time	Full time	Part time	Full time
Area dei funzionari e dell'E.Q ex cat. D	1	6	1	2	0	4
Area degli Istruttori ex Cat. C	18	17	18	6	0	11
Area degli operatori Esperti ex cat. B	3	5	3	2	10	3
Area degli operatori ex Cat. A	11	2	11	0	0	2
TOTALE	**33**	**30**	**33**	**10**		**20**

3) **DI PRENDERE ATTO** che, dalla ricognizione di cui all' art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come successivamente modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, a cura dei Responsabili apicali,non si rilevano ulteriori situazioni di soprannumero e/o eccedenze di unità di personale;

4) **DARE ATTO,** inoltre, che :

a) sono stati rispettati i vincoli di riduzione della spesa del personale come si evince dall'allegato A ;

b) nel 2022 sono stati collocati a riposo ulteriori N° 2 unità , N° 1 Cat. C, N° 1 cat. B

c) la spesa del personale risulta essere in costante diminuizione come di seguito riportato :

Esericizio 2018 € 1.746.056,57

Esericizio 2019 € 1.682.375,66

Esericizio 2020 € 1.565.374,00

Esericizio 2021 € 1.548.626,00

Esericizio 2022 € 1.523.474,00

Esercizio 2023 € 1.541.972,38

Esercizio 2024 € 1.408.384,00

Esercizio 2025 € 1.408.384,00

5) **DI DICHIARARE** l'immediata esecutività del conseguente atto deliberativo, ai sensi della L.R. n. 44/1991.

Il Sindaco (Proponente)
(Arch. Giuseppe Capizzi)

ALLEGATO CALCOLO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023/2025

L'attuale normativa in materia di facoltà di assunzioni del personale nei Comuni prevede:

- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e smei - D.M. 17.03.2020);

per le forme flessibili (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017) la spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale limite è derogabile fino al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (D.L. 78/2010 art. 9 c. 28). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stanti le specifiche limitazioni.

Con riferimento al DM 17.03.2020, il **Comune di MALETTO** appartiene alla **fascia demografica f) - Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti** (dato rilevato al 31 dicembre del penultimo anno precedente), per i quali il "**valore soglia**" espresso come rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti è **pari al 27,20 %**;

con riferimento **all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2022)** ed applicando le specificazioni di conteggio indicate nella Circolare interministeriale relativa al DM 17.3.2020 (par. 1.2), il valore soglia calcolato risulta pari al **36,19 %, (** collocando l'**Ente** nella fattispecie dei Comuni **con "alta incidenza della spesa di personale")** , risulta pertanto superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 con la conseguenza che deve essere adottato dal Comune un percorso graduale di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento .

Il Valore soglia, come definito dal DL 34/2019 e DM 17.3.2020, è dinamico e andrà verificato in conseguenza degli aggiornamenti dei dati finanziari, ai fini della sostenibilità del piano assunzionale.

Di seguito la verifica dei limiti di spesa del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale **2023/2025** ai sensi dell'art. 6, c. 2 e art. 6-ter del Dlgs 165/2001 e del D.L. 34/2019, art. 33 - DM 17.3.2020. Si riporta, inoltre, la consistenza della dotazione organica in termini numerici, calcolata in base alle previsioni di cessazione e al piano assunzionale definite nell'attuale contesto di limitazioni e vincoli stabiliti dalla legge.

Calcolo Incidenza Spesa di personale su entrate - verifica valore soglia DL 34/2019, art. 33 e smi DM 17.3.2020 art. 4, c. 1 e Art. 2	
Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (Ultimo rendiconto approvato anno 2022)	
abitanti 31/12/2021 n. 3.599	
DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020	
MACROAGGREGATO BDAP:	
U.1.01.00.00.000	**1.436.389,10**
U1.03.02.12.001	0,00
U1.03.02.12.002	0,00
U1.03.02.12.003	0,00
U1.03.02.12.999	0,00
IRAP	**98.220,84**
Totale	**1.534.609,94**
IRAP (detrarre)	**98.220.84**
Totale spesa personale al netto dell'IRAP (RENDICONTO 2022)	**1.436.389,10**

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2022	**1.436.389,10**
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO X (2022)	4.540.484,22
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO X-1 (2021)	4.250.639,22
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO X-2 (2020)	4.077.505,43
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	**12.868.628,87**
MEDIA ENTRATE CORRENTI	**4.289.542,96**
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO X (2022)	320.000,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	**3.969.542,96**
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	**36,19**
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	**-**
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	**27,20%**
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	**1.079.715,69**
(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)	
(B x D)	
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)	**-356.673,41**
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE) (*)	**0,00**

ART. 4 DM 17/3/2020		
Tabella 1		
a	Comuni con meno di 1.000 abitanti	**29,50%**
b	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	**28,60%**
c	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	**27,60%**
d	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	**27,20%**
e	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	**26,90%**
f	**Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti**	**27,00%**
g	Comuni da 60.000 a249.999 abitanti	**27,60%**
h	Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	**28,80%**
i	Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	**25,30%**

2) Ente con spesa del personale superiore alla percentuale della tabella 3

		Rapporto anno 2019		Cessazioni fino anno 2022		Spesa anno 2022
Spesa del personale consuntivo 2019	**a)**	**1.682.375,66**	**b)**	**245.986,56**	**c)**	**1.436.389,10**
Entrate nette		**3.817.966,21**		**Assunz. max anno 2023 b-d**		**137.626,52**
Percentuale		**41,39%**		**Assunz. Max anno 2024 40 % cessazioni 2023-2024**		**55.000,82**
Importo massimo di spesa del personale		**1.038.486,81**		**Totale assunzioni 2023-2024**		**192.627,34**
Riduzione spesa del personale		**-541.800,19**				
Riduzione media periodo 2020-2024	**d)**	**-108.360,04**				

VERIFICA SPESA PERSONALE DI CUI AL COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA ANNO 2023	SPESA ANNO 2024	SPESA ANNO 2025
COMPONENTI DA CONSIDERARE				
Retribuzioni personale	**1.731.229,82**	**1.541.972,38**	**1.408.384,00**	**1.408.384,00**
IRAP		95.885,82	93.855,00	93.855,00
TOTALE SPESA LORDA (la media 2011/2013 è al lordo dell'irap e al netto delle componenti escluse)	**1.731.229,82**	**1.637.858,20**	**1.502.239,00**	**1.502.239,00**
COMPONENTI ESCLUSE	la media 2011/2013 è già al netto delle componenti escluse			
assunzioni IN QUOTA D'OBBLIGO delle categorie protette (L. 68/1999)				
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali – retribuzioni fisse		347.842,65	347.842,65	347.842,65
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	**0**	**347.842,65**	**347.842,65**	**347.842,65**
L'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, dispone che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (IRAP inclusa)				
TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	**1.731.229,82**	**1.290.015,56**	**1.154.396,35**	**1.154.396,35**

Si attesta il rispetto del limite di cui al comma 557 art. 1 Legge 296/2006

comune di
Maletto
la città della fragola

AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

www.comune.maletto.ct.it
protocollo@comune.maletto.ct.it
protocollo_generale@malettopec.e-etna.it
area_finanziaria@malettopec.e-etna.it
ragioneria@comune.maletto.ct.it
Tel. +39 095 7720644

Prot. n. 7550 **Allegati n.** 2 **Del** 02 AGO 2023

Risposta a nota n. **Div.** **del**

OGGETTO: Proposta di deliberazione della G. C. N ° 43 del 10/07/2023 ad oggetto " Piano Triennale del fabbisogno del personale periodo 2023-2025 " Parere di regolarità tecnica.

Al Signor Sindaco
SEDE
Al Segretario Comunale
SEDE

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui in oggetto si fa rilevare che :

Nella proposta di deliberazione vengono previste delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato , nonché degli aumenti dell' orario di lavoro ad una parte dei dipendenti part-time oggi a 24 ore settimanali . Il piano del fabbisogno del personale per il periodo 2022-2024 approvato con deliberazione N° 75 del 9/12/2021 prevedeva l'assunzione di n° 2 unità di personale di Cat. D (Ingegnere e istruttore direttivo di vigilanza) a tempo indeterminato e part-time 24 settimanali.

Nella proposta in esame l'amministrazione comunale prevede l'assunzione dell'istruttore di vigilanza cat. D, solo dal 1/8/2024 data di cessazione dal servizio dell'attuale incaricato di posizione organizzativa. Si fa rilevare comunque che l'Ente ha espletato regolare concorso pubblico ed il sottoscritto, con propria determinazione N° 69 del 23/05/2023, ha preso atto dei verbali della commissione giudicatrice ed approvato la graduatoria finale, nominando vincitore il candidato collocato primo in graduatoria.

Il candidato vincitore Avv. Giuseppe Vincenzo Spatafora con nota N ° 7320 del 26/7/2023 ha chiesto e diffidato l'Ente a procedere alla stipula del contratto di lavoro e alla relativa immissione in servizio .

Va comunque evidenziato a riguardo, che la giurisprudenza, in materia, ormai maggioritaria, ultima la sentenza n ° 12368 del 23/6/2020 della Corte di cassazione Civile, Sezione lavoro, ritiene che l'approvazione della graduatoria finale può generare un diritto soggettivo in capo al vincitore, esponendo l'Ente ad un contenzioso che potrebbe determinare, con alta probabilità, l'obbligo all'assunzione (entro i 120 gg.) e l'eventuale risarcimento del danno per ritardata assunzione.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto che la deliberazione in oggetto rappresenta atto fondamentale e propedeutico all'approvazione del D. U. P. e del bilancio di previsione 2023-2025 il cui termine è di imminente scadenza, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, rimarcando le considerazioni sui rischi per l'Ente evidenziate in premessa .

Tanto si trasmette per gli ulteriori adempimenti di loro competenza.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
Dott.Salvatore Spatafora

COMUNE DI MALETTO

Provincia di Catania

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 17 del 04/08/2023

OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025.

L'Organo di Revisione Dott.ssa Nicoloso Anna Lucia , nominata con delibera Comunale n. 4 del 11 Aprile 2023;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D. Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";*
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo …";*
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

considerato che gli Enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020[1]) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

[1] Entrato in vigore in data 20/04/2020

rilevato che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 10/07/2023 avente ad oggetto *"Piano del Fabbisogno del Personale – Triennio 2023-2025*
" unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, prevedendo una spesa per lavoro flessibile nel rispetto al limite di legge corrispondente ad euro 70.000,00 (spesa 2009);
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- non si trova nella condizione di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (**di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018**);

- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

- **non sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del D. L. 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione), ma si sta *attivando un percorso di graduale riassorbimento fino al 2025 pur mantenendo valori superiori*;

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 1.731.229,82**
- Previsione 2023 € 1.541.972,38
- Previsione 2024 € 1.408.384,00
- Previsione 2025 € 1.408.384,00

Tali previsioni sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL 2019-2021 del 16/11/2023.

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Maletto si colloca nella fascia demografica lett. d) (popolazione da 3.000 a 4.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente al 31.12.2022 pari a 3.599;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 – 2021 – 2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 36,19%, al di sopra della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,2%, come riportato nella sottostante tabella;

rilevato che con il presente atto:

- che sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- che la spesa per le assunzioni è stata già prevista nello schema di bilancio di previsione 2023-2025 in corso di formazione;
- che il vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 risulta rispettato per gli anni 2023 e successivi;

REVISORE UNICO DEI CONTI - Comune di Maletto

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio con nota 7550 del 2/8/2023 , nel quale viene evidenziata la probabilità di un contenzioso per ritardata assunzione
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile finanziario , ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del D.P.C.M. del 17 marzo 2020 e della sua circolare esplicativa pubblicata in G.U. in data 11 settembre 2020;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 10.07.2023 avente ad oggetto *"Piano del Fabbisogno del Personale – Triennio 2023-2025". evidenziando le considerazioni sui rischi per l'ente espresse dal responsabile finanziario nella nota 7550 del 2/8/2023;*

Maletto 4 Agosto 2023.

L'ORGANO DI REVISIONE
Il Revisore Unico
Dott.ssa Nicoloso Anna Lucia